

# **REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA IN SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE**

## **1. Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea**

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale è finalizzata a verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea e consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato scritto (*elaborato breve*).

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo il Consiglio di Facoltà, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, ad inizio di ogni anno, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio)
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo)

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

## **2. Modalità di accesso alla prova finale**

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Laurea comunicano al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea i temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Presidente rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà/Corso di Studio.

Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

Per i Corsi di Studio che prevedono un elaborato scritto (*elaborato breve*) lo studente deve avanzare domanda ad un Docente (Professore o Ricercatore) afferente al Corso di Laurea, o appartenente ad un Corso di Studio del consiglio interclasse o ad un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente", che assume la funzione di relatore, all'inizio dell'ultimo anno di corso e comunque almeno 4-6 mesi prima della presumibile sessione di Laurea.

## **3. Caratteristiche dell'elaborato breve**

L'elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono- o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve, che costituisce approfondimento delle tematiche affrontate nel Corso di studi, rientrano:

- 1) rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore;
- 2) relazione tecnica su un progetto sviluppato durante il percorso curriculare del corso di studio;
- 3) relazione tecnica su argomenti già affrontati in esercitazioni di laboratorio, di campo e progettuali sviluppate durante il percorso curriculare del corso di studio;
- 4) saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
- 5) saggio breve su una tematica interdisciplinare;

- 6) saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare;
- 7) presentazione di un caso di studio.
- 8) prodotto multimediale

L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro.

La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente, appartenente al Consiglio Interclasse o un docente di un insegnamento scelto dalla studente all'interno della sezione "a scelta dello studente".

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Preside provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente.

#### **4. Commissione di Laurea**

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da sette componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione deve comprendere, oltre ai componenti effettivi, anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, alla Presidenza di Facoltà, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Preside/Presidente di Corso di Laurea o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

Nei Corsi di Studio Interfacoltà, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da professori e ricercatori delle diverse Facoltà interessate, in percentuali che saranno definite nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

#### **5. Determinazione del voto di Laurea**

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della media pesata può essere escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera.

Nel calcolo della votazione iniziale può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dalla studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode.

La Commissione composta di norma da 7 componenti può essere integrata fino ad un massimo di 11 su delibera del consiglio, dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti.

La Commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

L'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente la Commissione avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103, e 102,49 pari a 102).

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

## **7. Norme transitorie**

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato l'entrata in vigore del presente Regolamento in data 18.02.2013.

Il Consiglio di Facoltà del 19.02.2013 ha deliberato l'entrata in vigore del presente Regolamento a partire dalla sessione Autunnale dell'AA 2012/2013.

Il presente Regolamento non si applica ai Corsi di Studio disattivati e ad esaurimento.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito web della Facoltà/Corso di Studio.

**Il presente Regolamento, nella sua formulazione definitiva, è stato approvato dal consiglio CISNAM nella seduta del 24.09.13.**